

# **COMUNE DI PIANEZZA**

## **PROVINCIA DI TORINO**

**AL REVISORE DEI CONTI  
SEDE**

**OGGETTO: ART. 40, COMMA 3-SEXIES, D.LGS. N° 165/2001: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ED ILLUSTRATIVA SULLA PREINTESA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2014.**

### **PREMESSA**

L'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al comma 3 - sexies, come modificato dall'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo.

L'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino.

Con deliberazione n. 131 del 17.06.2014, la Giunta Comunale ha fornito le linee di indirizzo in merito alla costituzione del fondo per le risorse decentrate, autorizzando:

- ✧ il Responsabile competente a procedere all'integrazione di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999, nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa (1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15;
- ✧ il Responsabile competente a procedere all'integrazione del fondo nella parte variabile, ai sensi dell'art. 15, comma 5, seconda parte, in presenza di istituzione di nuovi servizi o di incremento dei servizi già esistenti, attraverso il monitoraggio degli standard di qualità e/o di quantità resa e attraverso il pagamento dei progetti contrattati annualmente.

In data 10 novembre 2014 in sede di delegazione trattante è stata siglata la preintesa relativa all'accordo decentrato integrativo per l'anno 2014, dando atto che con successivo provvedimento la Giunta Comunale autorizzerà il presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione dell'accordo decentrato per l'anno di cui trattasi, previo parere favorevole del Revisore Unico dei Conti in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata.

Le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite in conformità con quanto stabilito dall'art. 15 del CCNL 01.04.1999, dall'art. 32 del CCNL 22.1.2004, dal D.L. n. 78/2010, come convertito dalla legge n. 122/2010, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.

## **RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**

In merito a quanto sopra delineato, occorre sottolineare che, in ossequio alle disposizioni introdotte dall'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 e prorogate fino al 31.12.2014, con l'art. 1 del D.P.R. 4.9.2013 n. 122 e dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Per una corretta applicazione della predetta disciplina, l'Ufficio personale si è avvalso delle indicazioni fornite con la circolare n. 12 del 15.04.2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale viene precisato che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento ovvero al fondo complessivo delle risorse decentrate, comprensivo sia delle risorse stabili che di quelle variabili.

Dalla lettura della Circolare non emergono chiarimenti in merito all'inserimento delle risorse economiche correlate alla disciplina dettata dall'art. 15, comma 1 – lettera k), del CCNL 01.04.1999, nel fondo per la CDI da prendere a riferimento. Pertanto, su tale materia, si ravvisa l'opportunità di dare giusto riscontro all'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti Sezione Regionale del Piemonte, con deliberazione n. 51 del 26.05.2011, in base alla quale si rileva che nella quantizzazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, da ridurre ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, innanzi richiamato, il fondo, costituito ai sensi della disciplina prevista dalla lettera k) dell'art. 15, rimane escluso dai vincoli imposti in materia di contenimento del salario accessorio, fermo restando che l'importo complessivo del fondo delle risorse decentrate anno 2012, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010.

Dall'ipotesi di accordo, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, si rilevano le modalità utilizzate per l'attuazione delle citate disposizioni e per la corretta quantizzazione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2014, effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 16/2014, come convertito nella Legge 68/2014 e della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali, con particolare riferimento alla disciplina sulla costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata. Nel prospetto che segue si riportano gli importi relativi alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2014, suddivisi per tipologie contrattuali:

|                                                                                                                                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTALE NETTO RISORSE STABILI</b>                                                                                                               | <b>€ 186.990,70</b> |
| <b>TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI</b>                                                                                                             | <b>€ 57.112,30</b>  |
| <b>RISPARMIO DEL FONDO ANNO PRECEDENTE</b>                                                                                                        | <b>€ 122,32</b>     |
| <b>RISPARMI DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE</b>                                                                                    | <b>€ 2.700,00</b>   |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                                                                                         | <b>€ 246.925,32</b> |
| <b>Art. 15 comma1 l. k) incentivi per attività di progettazione interna ex art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (rif. Corte Conti SS.RR. 51/2011</b> | <b>€ 5.000,00</b>   |

Si evidenzia che sono state incluse nella parte stabile le risorse derivanti da incrementi stipendiali di cui alle dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22/01/2004, n. 4 del CCNL 09/05/2006 e n. 1 del CCNL 31/07/2009.

Si rileva, altresì, che nel comparare la media dei dipendenti in servizio nell'anno 2014 rispetto alla media dell'anno 2010 si verifica una variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale pari a 3,85%. Tale riduzione ridefinisce in € 266.190 il limite massimo del fondo per l'anno 2014. Infatti, sulla base del parere Aran del 13/05/2013 indirizzato all'IGOP, in merito alle problematiche interpretative concernenti l'applicazione delle disposizioni contrattuali sulle risorse decentrate alla luce delle sopravvenute disposizioni di cui al D.L. 78/2010, qualora le riduzioni dei fondi successivi al 2010 risultano inferiori al 2010 ( per effetto di riduzioni proprie dell'ente) non si opera alcuna decurtazione. L'Aran ritiene più coerente con la finalità delle norma, una modalità applicativa che conduca, di anno in anno alla definizione di uno specifico limite di crescita. In tale logica, la riduzione del limite 2010 deve, infatti, intendersi in proporzione alla diminuzione del personale in servizio nell'anno di riferimento rispetto al 2010. Pertanto, dai dati desunti dai conteggi relativi alla dinamica del personale effettuati secondo la circolare n. 12 del 15.04.2011 della Ragioneria dello Stato e da quelli inerenti le risorse decentrate utilizzando l'apposito kit di excel per la gestione delle stesse predisposto dall'Aran e validato dall'Igop, derivano le seguenti considerazioni:

- a fronte una riduzione della media dei dipendenti in servizio nell'anno 2014 rispetto alla media dell'anno 2010 – il limite del fondo delle risorse decentrate è fissato per l'anno 2014 in € 266.190,00;
- il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2014 è calcolato nella somma pari a complessivi € 246.925,32.

Atteso che, a seguito sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo per l'anno 2010, il fondo delle risorse decentrate stabili e delle risorse variabili ammonta complessivamente ad € 378.902,21, si può confermare il rispetto del vincolo imposto dall'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78/2010, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2014, comprensivo delle risorse stabili e delle risorse variabili, risulta inferiore a quello utilizzato nell'anno precedente.

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n° 139 del 17/06/2014 è stato determinato l'ammontare del fondo relativamente alla parte stabile dello stesso (art. 31, comma 2,

CCNL 22/01/2004), nell'importo complessivo di € 230.397,55 oltre ad € 2.822,32 di cui € 122,32 derivanti da economie relative al fondo 2013 e € 2.700,00 dalle economie del fondo per il lavoro straordinario 2013, di cui all'art. 14 comma 1 del CCNL 1999.

Tali risorse, aventi carattere di **certezza, stabilità e continuità**, sono destinate - come si può evincere dalla tabella sottostante - a remunerare sia le forme del trattamento economico accessorio che hanno un analogo carattere, concretizzandosi sostanzialmente in integrazioni del trattamento fondamentale (progressioni economiche orizzontali, indennità di comparto).

In tal modo, si garantisce che le forme stabili di compenso siano totalmente finanziate attraverso l'utilizzo delle risorse aventi carattere di certezza e continuità, determinando una sostanziale compatibilità del fondo per il finanziamento degli istituti già definiti per gli anni a venire.

Le risorse stabili ulteriormente disponibili (pari a € 57.567,61) vengono principalmente utilizzate per finanziare le indennità per specifiche e particolari responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lettere f) del CCNL 01/04/1999 (€ 27.860,00), mentre la parte residua è destinata ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi. Per quanto riguarda l'erogazione delle varie indennità connesse alla particolare tipologia della prestazione lavorativa (turno, rischio, disagio, maneggio valori), nulla viene modificato rispetto al contratto decentrato in vigore, cui si rimanda. E' evidente che tali benefici sono erogati in dipendenza della particolare articolazione dell'attività lavorativa (turno), della prestazione effettuata in condizioni particolarmente disagiate (disagio) o pericolose (rischio) o di attività che comportano il maneggio valori.

Le **risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità** (art. 31, comma 3, CCNL 22/01/2004) sono state previste e finanziate nel bilancio di previsione 2014 per complessivi **€ 54.549,30 e** derivano:

- dall'1,2% del monte salari 1997 (pari ad € 15.224,85), che saranno rese disponibili a seguito dell'accertamento da parte dell'Organismo Comune di Valutazione (art. 15, commi 2 e 4, CCNL 01/04/1999);
- dalle risorse destinate dall'Amministrazione comunale al miglioramento, potenziamento ed accrescimento dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio (art. 15, comma 5, CCNL 01/04/1999), pari ad € 28.000,00;
- oltre a € 16.234,45 ex art. 15 lett. k) del CCNL 01/04/1999

Per la definizione dei servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999 sono stati presi a riferimento i criteri/requisiti indicati dall'ARAN: innalzamento quali-quantitativo dei servizi tangibile e concreto, risultati verificabili, ruolo attivo dei dipendenti, erogazione delle risorse solo a consuntivo dopo la verifica dei risultati.

I servizi aggiuntivi sono stati scelti in base all'utilità generabile per l'ente, intesa come incremento della produttività collettiva e individuale e come realizzazione di economie di spesa, e in base ai vantaggi derivanti per la collettività. In particolare i progetti, approvati con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 01/08/2014 riguardano:

**1. Servizio di presidio e controllo del territorio e della sede comunale durante manifestazioni, eventi, matrimoni:**

il servizio mira al controllo e presidio del territorio in occasione di manifestazioni ed eventi in giorni festivi, durante le serate e i matrimoni, nonché di darne immediata attuazione durante il periodo estivo, nel corso del quale le suddette attività si svolgono con maggiore frequenza.

**2. Servizio trascrizione contratti di trasformazione diritto di superficie in piena proprietà:**

esso mira ad internalizzare un servizio attualmente svolto con l'ausilio di personale esterno, valorizzando le professionalità interne e conseguendo risparmio di spesa.

**3. Servizio decoro:**

il servizio viene attivato con lo scopo di potenziare la cura del verde pubblico particolarmente nella zona aulica della città e nelle zone adiacenti gli edifici pubblici, mediante proprio personale. L'internalizzazione di questa parte del servizio comporta un minor costo contrattuale, stimato in € 7.000. In particolare, si prevedono la pulizia e il mantenimento del verde e del decoro, con cadenza bisettimanale, nelle seguenti zone: aree limitrofe e interne palazzo comunale, vie e piazze centrali soggette a manifestazioni locali a preminente flusso turistico, giardini più significativi

#### **4. Servizio di prevenzione sanitaria infantile (Le giornate dei bambini):**

esso mira ad attivare azioni volte alla prevenzione di alcune patologie/disturbi più diffusi nei bambini in età scolare, offrendo un servizio gratuito ai genitori con il supporto di professionisti in materia (logopedista, dentista, oculista, nutrizionista, disturbi nella crescita). Si prevede di realizzare delle giornate dedicate alla salute dei bambini, dove, oltre alle visite, si terranno degli incontri formativi sul tema. Si precisa che questo servizio viene sostituito, approvandolo con apposita deliberazione in data 19.11.2014, da un altro servizio ritenuto maggiormente importante, denominato "Sportello DSA". Con l'apertura di questo nuovo sportello, presso la Biblioteca comunale, l'Amministrazione intende fornire a genitori, bambini e insegnanti un supporto qualificato nelle problematiche connesse alla dislessia.

#### **5. Servizio di Comunicazione e Informazione (Guida ai Servizi):**

lo scopo del servizio è quello di fornire ai cittadini una guida ai servizi che contenga, oltre ai cenni storici della città, notizie, informazioni relative all'utilizzo dei servizi comunali e dei servizi pubblici del territorio. Uno strumento che consenta, in particolare, ai cittadini di conoscere gli orari di apertura degli uffici comunali, dell'Asl, delle banche, del servizio postale, delle farmacie e degli studi medici del territorio. Al fine di dare un'informazione completa, una parte della suddetta guida sarà dedicata alle attività commerciali, artigianali, alle imprese.

L'ammontare complessivo dei suddetti servizi è pari ad € 25.653,00.

Si allega il prospetto relativo al fondo per le risorse decentrate per l'anno 2014.

Pianezza, 17/11/2014

f.to Il Responsabile  
Settore Affari Generali  
(D.ssa Stefania Guiffre)